

Considerato che tali risorse corrispondono al 54,14% dei crediti privilegiati, e che per i crediti privilegiati degradati a chirografo e per i restanti chirografi, ammontanti ad oltre 18 milioni di Euro, è previsto il pagamento del 3,5%, realizzato attraverso l'immissione di finanza esterna, non ricompresa nell'attivo della società proponente e per questo non rientrante nella garanzia patrimoniale della debitrice, a norma dell'art. 2740 c.c.;

Ritenuto, relativamente ai crediti tributari compresa l'IVA, che questi non possono essere esclusi dalla falciida concorsuale, posto che, conformemente ad una diffusa giurisprudenza di merito (in contrasto peraltro con alcune pronunce della Suprema Corte), la norma speciale di cui all'art. 182 *ter* l.fall. opera soltanto nel subprocedimento di transazione fiscale e non può avere applicazione oltre tale ambito, in contrasto con le norme sui privilegi, che collocano il credito Iva al 19° posto (art. 2778 c.c.);

Ritenuto quindi che non sussistono profili di infattibilità giuridica del piano di concordato e che spetta ai creditori valutare la convenienza della proposta e la sua fattibilità economica (assumendosi anche il relativo rischio);

rilevato che dalla documentazione prodotta è emerso che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 160 e 161 L.F. per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto:

- il ricorso è preceduto da delibera ai sensi dell'art. 152 l.f. come risulta dal verbale notarile allegato al ricorso;
- è stata presentata una relazione aggiornata alla data del 30.12.2013 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ulteriormente aggiornata attraverso le informazioni periodiche richieste nel decreto di concessione del termine ex art. 161,VI comma, l. fall.;
- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione nonché gli ultimi 3 bilanci di esercizio;

Rilevato che la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel piano e nella documentazione esaminata e la fattibilità del piano medesimo;

Ritenuto, pertanto, che, allo stato, sussistono tutti i requisiti formali, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento del ricorso;

Ritenuto di determinare in Euro 380.000,00 le spese di procedura ed in € 95.00,00 il deposito da effettuarsi ai sensi dell'art. 163 L.F. entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto;

P.T.M.



visti gli artt. 160 ss. L.F.,

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **ARESPAN BROCCA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in ASTI, in persona del liquidatore Walter Aresca, domiciliata presso lo studio degli avv.ti Anna Gaglioti e prof. Maurizio Irrera;**

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Francesco Donato;

c) nomina quali Commissari Giudiziali il dott. Michele Vigna di Torino e l'avv. Paola Calosso;

d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **6.10.2014, ore 11**, avanti al giudice delegato;

e) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione – fin da subito a cura della cancelleria - al P.M., in sede; inoltre, a cura dei commissari giudiziali, al debitore entro giorni 30 dalla presente pubblicazione e così a tutti i creditori;

f) dispone che i Commissari Giudiziali, entro il medesimo suddetto termine, provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

g) dispone che i commissari comunichino la designazione dell'istituto di credito depositario dei fondi della procedura;

h) dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi l'importo di Euro 95.000,00, pari ad un quarto della somma presumibilmente necessaria per l'intera procedura, sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso la banca come sopra designata;

i) ordina che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f. nonché sul sito del Tribunale e trascritto ai sensi dell'art. 88 l.f.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 10.7.2014

Il Presidente est.
Dott. Francesco DONATO

